

COMUNE DI CAPACCIO
(Salerno)

ORDINANZA N. 180

IL SINDACO

DEL 05/11/2010

Visto il D.P.R. n° 320/54 concernente il Regolamento di polizia veterinaria, in particolare art.99;
Visto il D.P.R. 11/02/94 n° 243, e in particolare l'art.4, lettera a) punto 3
Visto l'art.5 dell'O.M. del 14/11/06 "Disposizioni urgenti in materia di Sorveglianza dell'A.I.E.;
Vista la comunicazione del Direttore dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria Dr. Domenico Nese;
Ritenuto necessario adottare le misure restrittive previste dalle norme sopra indicate ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione;

ORDINA

al Sig. **Caroccia Pasquale** nato a Capaccio il 19/06/1951 residente nel Comune di Capaccio in Via Fontanelle n°8, Codice Fiscale CRCPQL51H19B644L, Codice Aziendale n° **025SA680** sita in Capaccio () la località Fontanelle, che l'allevamento Equino di cui sopra è risultato infetto da **Anemia infettiva del cavallo contrassegnato con microcips: 941000011826022**, in seguito a esame sierologico, **Rapporto di Prova dell'I.Z.S.L.T Sezione di Pisa n° 208955 del 26/10/2010**
l'immediata esecuzione dei seguenti provvedimenti :

1. L'equide, in premessa identificato, deve permanere in isolamento all'interno dell'allevamento, sotto la diretta custodia del proprietario.
2. Ripetute disinfezioni dei ricoveri e trattamenti contro gli insetti ematofagi;
3. Divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni, nell'allevamento adibito all'isolamento dell'equide infetto;
4. **Divieto di riprodursi e di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati ad immediata macellazione a norma dell'art.14 e 15, ai sensi del D.P.R. n° 320/54;**
5. I restanti equidi, detenuti presso il medesimo allevamento, potranno essere movimentati, solo dopo che a decorrere dalla data in cui l'equide infetto è stato eliminato o isolato, abbiano reagito negativamente a due test di coggins nei confronti dell'anemia infettiva effettuati ad un intervallo di tre mesi.

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, assunte a tutela della salute pubblica, è punita ai sensi dell'art.650 del c.p..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. , nel termine di 60gg dalla data della notifica della presente.

CAPACCIO 05/11/2010



IL SINDACO

IL SINDACO
PASQUALE MARINO